

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9782 Anno 2012

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 02/12/2011

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

1) PAPA GIUSEPPE N. IL 01/01/1949

avverso l'ordinanza n. 2941/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 02/12/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
lette le richieste del PG Dott. che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;

Corte di Cassazione



cp

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 2 dicembre 2010, ha respinto il reclamo proposto da Papa Giuseppe avverso il decreto del 14 aprile 2010 del Ministro della Giustizia che ha prorogato per due anni il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41bis Ord. Pen. nei riguardi dello stesso, con la conseguente sospensione di alcune regole di trattamento previste dalla legge penitenziaria in tema di colloqui con i familiari e con i terzi, corrispondenza telefonica e ricezione di pacchi e somme dall'esterno, rappresentanza dei detenuti e permanenza all'esterno, sul duplice presupposto dell'attuale operatività dell'associazione di appartenenza nella commissione di delitti che pregiudicano l'ordine e la sicurezza pubblica, e della particolare posizione di rilievo del Papa nell'ambito di essa, quale esponente di spicco del sodalizio Lubrano-Ligato inserito nella più ampia consorteria mafiosa, denominata Clan dei Casalesi.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Papa, tramite il difensore di fiducia, il quale deduce violazione dell'art. 41bis legge n. 354 del 1975 e dell'art. 125 cod. proc. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 41bis, comma 2-bis, della l. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della l. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal novellato art. 41-bis, comma 2-sexies [recentemente sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. b), l. n. 94 del 2009, cit.], a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo "per violazione di legge".

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (c.f.r., *ex multis*, Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172).

E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, dedotto nella fattispecie dal ricorrente.

4. Alla luce dei predetti principi, il Collegio osserva che il ricorso deduce una carenza di motivazione manifestamente insussistente, posto che il Tribunale di sorveglianza ha illustrato, con riguardo a tutti i parametri elencati nell'art. 41bis, comma 2-bis, Ord. Pen. (profilo criminale e posizione di rilievo del Papa in seno all'associazione; perdurante operatività del sodalizio criminale; sopravvenienza di nuove incriminazioni -il ricorrente, invero, oltre ad essere detenuto dal dicembre 2005 in espiatione di condanna all'ergastolo per omicidio di matrice camorristica, ha procedimenti pendenti per associazione per delinquere di tipo mafioso e per altro omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991-; applicazione della sorveglianza speciale di P.S., per anni quattro, con recente provvedimento della Corte di appello di Napoli in data 22 gennaio 2009), la capacità dello stesso Papa di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza; mentre la giustificata agiatezza economica del prevenuto, con disposto dissequestro e restituzione di un bene immobile nella sua disponibilità, è stata ritenuta elemento recessivo rispetto agli altri dati che denotano l'attualità dei legami criminali del Papa e la loro attitudine a confermarsi, anche in ambito intramurale, senza la prorogata sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di

inammissibilità, anche la condanna al pagamento di una somma -stimata equa tra il minimo e il massimo previsti- di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 2 dicembre 2011.